



Regione Piemonte

Provincia di Novara

Comune di Casalvolone

Via Roma 81 – CAP 28060 – Tel. 0161 315157 – Fax. 0161 315197

P.I. 00440560035 – C.F. 80001330036

www.comune.casalvolone.no.it

municipio@comune.casalvolone.no.it - casalvolone@cert.ruparpiemonte.no.it

ORDINANZA N. 12 DEL 03/07/2026

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO NEL COMUNE DI CASALVOLONE (D.C.C. N. 2/2024). ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SMANTELLAMENTO IMMEDIATO DI APPEZZAMENTO COLTIVATO A RISO IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTERNO DELLA "ZONA DI RISPETTO" – TERRENI CENSITI AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 15, MAPPALI 317, 311, 250, 251.

II SINDACO

VISTO il "Regolamento Speciale per la Coltivazione del Riso nel Comune di Casalvolone", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/03/2024;

VISTO il verbale di accertamento e sopralluogo redatto in data 25 giugno 2026 dagli Agenti di Polizia Locale del Comune di Casalvolone dal quale si evince che, presso i terreni ubicati in località Strada San Giacomo (Via San Giacomo), censiti al Foglio 15, Mappali 317, 311, 250, 251, è stata accertata la presenza di una coltura risicola con ristagno di acqua (riconducibile all'irrigazione effettuata in data 22 giugno 2026);

RICHIAMATA la nota del Comune di Casalvolone Prot. nr. 2773 del 29/06/2026, inviata all'ASL di Novara, alla Provincia di Novara e all'Associazione Est Sesia, con cui si segnalava la coltivazione non autorizzata richiedendo una verifica urgente, dal momento che l'area sopra descritta ricade interamente all'interno della "Zona di Rispetto" definita dal Regolamento Comunale vigente e che, agli atti dell'Ente, non risulta pervenuta alcuna richiesta né rilasciata la prescritta autorizzazione per la coltura risicola;

VISTA la nota di risposta trasmessa dall'Associazione Irrigazione Est Sesia (Ufficio Zonale Novara Montebello), datata 30 giugno 2026, agli atti nostro Prot. n. 2791 del 01/07/2026, con la quale l'Associazione:

- Conferma di non aver rilasciato alcuna autorizzazione attinente alla zona di rispetto, specificando la propria carenza di competenza in materia, essendo obbligo esclusivo del Conduttore rivolgersi al Comune interessato per l'ottenimento dei titoli autorizzativi;
- Richiama gli obblighi statutari in capo al Consortista, evidenziando che ciascun consortista ha il dovere di vigilare durante le bagnature del proprio appezzamento ed è direttamente responsabile dei colli dei propri terreni e dei relativi cavi di colo;
- Evidenzia espressamente il disposto dell'art. 59 dello Statuto dell'Associazione Est Sesia, il quale stabilisce che *"chi pratica l'irrigazione è sempre tenuto responsabile diretto dei danni che, per malgoverno dell'acqua negli appezzamenti e per qualsiasi altra causa, ne derivassero alle proprietà e ai fondi contigui"*;

VISTA la comunicazione formale dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara (A.S.L. NO - Servizio Igiene e Sanità Pubblica), assunta al protocollo comunale in data 03/07/2026 al nr. 2856, con la quale l'Autorità Sanitaria:

- Prende atto della situazione di fatto ampiamente documentata e ben evidenziata dal personale della Polizia Locale di Casalvolone, ritenendo non necessario un ulteriore sopralluogo;
- Rileva e conferma che la coltivazione in argomento ricade all'interno della zona di rispetto ed è del tutto priva della prescritta autorizzazione;

- Richiede espressamente l'emissione di un idoneo provvedimento contingibile e urgente finalizzato allo smantellamento dell'apezzamento coltivato;

CONSIDERATO che la permanenza della coltura risicola non autorizzata all'interno della fascia/zona di rispetto, unitamente al ristagno d'acqua dovuto al malgoverno dell'irrigazione e alla parziale ostruzione dei canali di scolo (la cui manutenzione e vigilanza spettano inderogabilmente al conduttore del fondo), arreca un grave e potenziale pregiudizio agli interessi di salute pubblica (con particolare riferimento alla proliferazione di vettori di patologie e insetti molesti) e alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente circostante;

RITENUTO pertanto sussistente il carattere di contingibilità e urgenza, stante la necessità improrogabile di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la sanità e l'ambiente, procedendo al ripristino dello stato dei luoghi mediante lo smantellamento coattivo della predetta coltivazione abusiva e la corretta regolarizzazione dei canali di scolo;

VISTO l'art. 59 dello Statuto dell'Associazione Irrigazione Est Sesia;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco quale ufficiale di Governo;

VISTI gli art. 13 e 14 del vigente Regolamento Speciale per la Coltivazione del Riso del Comune di Casalvolone;

ORDINA

Al Sig. **“OMISSIS”**, “omissis”, in qualità di conduttore dei terreni siti in Casalvolone, località Strada San Giacomo, censiti al Catasto Terreni al **Foglio 15, Mappali 317, 311, 250, 251**:

1. **L'IMMEDIATO SMANTELLAMENTO** dell'apezzamento coltivato a riso all'interno dei mappali sopra indicati ricadenti nella zona di rispetto, con conseguente cessazione di ogni attività di allagamento o sommersione e immediata messa in asciutta dei terreni.
2. **IL RIPRISTINO IMMEDIATO** dei colli dei terreni e il libero deflusso delle acque, mediante la rimozione dei materiali e del terreno che ostruiscono parzialmente il canale di scolo adiacente o interno all'area, in conformità agli obblighi di custodia e manutenzione posti a carico del conduttore/consortista.

I suddetti lavori dovranno iniziare immediatamente e concludersi perentoriamente entro e non oltre il **20/07/2026**.

AVVERTE CHE

- In caso di inottemperanza alla presente ordinanza entro il termine stabilito, si procederà d'ufficio all'esecuzione dello smantellamento e del ripristino dei luoghi, a spese del soggetto inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale e la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Ai sensi dello Statuto dell'Associazione Est Sesia, la responsabilità per qualsiasi danno derivante a proprietà contigue a causa del malgoverno delle acque e dell'omessa custodia dei cavi di colto permane in capo al trasgressore.
- La Polizia Locale del Comune di Casalvolone è incaricata della vigilanza, della verifica dell'adempimento e dell'esecuzione coattiva del presente provvedimento.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento:

- Al **destinatario** sopra indicato (conduttore del fondo).

E l'invio per opportuna conoscenza a:

- **Ai proprietari** dei terreni sopra indicati
- **A.S.L. NO - Servizio Igiene e Sanità Pubblica** (Sede di Novara, Viale Roma 7);

- **Provincia di Novara** - Settore Ambiente;
- **Associazione Irrigazione Est Sesia** (Ufficio Zonale Novara Montebello);
- **Prefettura di Novara**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte entro 60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Ezio Piantanida